

COMUNE DI MONTEPAONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEPAONE E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Comune di Montepaone C.F.:00297260796, nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizi Sociali geom. Francesco Ficchi nato a Montepaone il 13 .07.1956 che interviene al presente atto in virtù dei poteri conferitogli con decreto sindacale n°01 del 03.01.2020.

E

l'Esercizio Commerciale con sede in Via
..... P.IVA....., nella persona di
che interviene al presente atto in qualità di..... con iscrizione alla Camera di
Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al dettaglio al numero _____:

- ipermercati;
- supermercati;
- discount di alimentari;
- mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- prodotti surgelati;
- Farmacie;

-dichiara che l'effettivo luogo di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio è ubicato in Montepaone, alla Via _____

-Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di €uro 20,00 cadauno (venti/euro) sono rilasciati dal Comune di Montepaone; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di fattura in formato elettronico al Codice Univoco del Comune di Montepaone UF9SMM.

Ai fini del pagamento, oltre all'invio della fattura, dovranno necessariamente essere consegnati o recapitati IN Originale al Comune di Montepaone, presso l'ufficio Servizi Sociali, i buoni spesa per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato in fattura verrà effettuato il pagamento.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso entro il 15 del mese successivo all'utilizzo del buono.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, utilizzabili solo dal portatore, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e devono portare la firma leggibile dell'utilizzatore, firma depositata agli atti dell'Ente.

L' esercente avrà cura di controllare che il buono spesa venga adeguatamente sottoscritto pena la non rimborsabilità dello stesso.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche
2. medicinali
3. prodotti per l'igiene personale
4. prodotti per la cura degli animali domestici
5. prodotti per la pulizia e l'igiene della casa

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al periodo dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri e per sei mesi, pertanto, fino al 31.07.2020.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del DGPR.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Catanzaro, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Montepaone.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Montepaone data

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune di Montepaone Il Resp. dell'Area Amministrativa – servizi sociali
Geom. Francesco Ficchi

L'Esercizio Commerciale.....